

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA RICONVERSIONE E/O AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI 16 MONTALE (PT)

RISPOSTA QUESITI

Una società partecipante ha formulato i seguenti quesiti:

QUESITO n.1:

L'avviso in oggetto indica, tra i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, la "registrazione EMAS per almeno un sito produttivo relativo a servizi analoghi". Si richiede di confermare se tale requisito possa essere validamente assolto dal possesso della certificazione ISO 14001, riferita ad un sito produttivo per servizi analoghi, stante l'equipollenza di tale certificazione alla certificazione EMAS, riconosciuta dalla giurisprudenza in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Nel caso in cui quanto sopra non venga confermato, si chiede se il predetto requisito possa essere dimostrato anche mediante ricorso all'avvalimento. In caso affermativo, chiediamo se sia ammissibile la partecipazione di due imprese in RTI, delle quali la prima sia in possesso del requisito della registrazione EMAS e l'altra ricorra all'avvalimento del medesimo requisito dalla prima (c.d. avvalimento interno).

RISPOSTA QUESITO n.1:

Con riferimento a quanto richiesto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha evidenziato, con la delibera n. 244 del 23.03.2021, che l'equipollenza della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 non è stabilita *ex lege*; è pertanto facoltà della stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ritenere o meno equipollenti le due certificazioni e dunque valorizzare il possesso di entrambe.

Inoltre, la certificazione ISO 14001 è uno strumento internazionale di carattere volontario che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale ed è rilasciata da un organismo indipendente accreditato mentre la registrazione EMAS istituisce un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale ed è rilasciato da un organismo pubblico.

Le due certificazioni non si ritengono pertanto equipollenti.

Fermo restando quanto sopra riportato, detto requisito potrà comunque essere assolto mediante ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto sancito da Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2903 del 28.06.2016.

QUESITO n.2:

L'avviso in oggetto indica i requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e organizzativa, facendo riferimento al "valore dell'investimento previsto per l'intervento": detto valore è quello determinato dalla proposta che sarà presentata dall'operatore economico?

RISPOSTA QUESITO n.2:

Si conferma che il valore dell'investimento previsto per l'intervento cui si fa riferimento nei requisiti è quello determinato dalla proposta presentata dall'operatore economico.

Montale, 22 maggio 2023